

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dott. Antonietta Savino

Presidente rel.

dott. Daniele Colucci

Consigliere

dott. Gabriella Gentile

Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20 novembre 2020 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.205 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2019

TRA

Giordano Immacolata, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Gattuso, presso il quale è elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), via Annunziatella n.23

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. - in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tagliente, con il quale elettivamente domicilia in Venezia, via Dorsoduro n.3500/D

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25/1/19, la ricorrente in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n.718/18 del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata rigettata la domanda di primo grado, volta alla declaratoria di irripetibilità delle somme chieste dall'Inps a titolo di indebito previdenziale con comunicazioni del 28/4/16.

L'appellante censurava l'impugnata sentenza sostenendo la genericità della motivazione di cui alla comunicazione di indebito ed il contrasto con quanto esplicitato nella memoria difensiva dall'Istituto; ribadiva la propria buona fede nella percezione dell'indennità di disoccupazione Aspi, la cui domanda era stata



accolta dall'Inps, con conseguente irripetibilità dell'indebito, causato da errore esclusivo dell'Istituto.

L'impugnante chiedeva quindi, in riforma della sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.

Ricostituito il contraddittorio, l'Inps ha chiesto il rigetto del gravame per i motivi di cui alla memoria difensiva.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.

Occorre premettere che, nella fattispecie concreta, non è in contestazione la natura indebita delle somme erogate all'odierna appellante a titolo di indennità di disoccupazione Aspi, non spettante, ex art. 2, comma 40, lett. C l. 92/2012, stante il raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia dall'1/1/2008, al compimento del 60° anno di età, ma esclusivamente il diritto dell'Inps di procedere al loro recupero.

Come già osservato dal primo giudice e non contraddetto da parte appellante, la fattispecie in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione delle specifiche disposizioni di cui all'art. 13 della l. 412/91, ma in quello generale dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..

Del tutto irrilevante, pertanto, è lo stato di buona fede della Giordano nella percezione delle somme; trattasi di denaro pubblico che, in quanto non dovuto, deve essere restituito.

Neppure rileva la circostanza che, nelle comunicazioni di indebitto, dove era comunque indicata la prestazione non spettante, il suo importo e la normativa di riferimento, non fosse espressamente specificata la ragione dell'indebito, rappresentata appunto dal raggiungimento dell'età pensionistica, come esplicitato in sede giudiziale.

Ed invero la genericità o lacunosità della motivazione indicata nel provvedimento di indebitto è idonea ad incidere esclusivamente sull'onere della prova, che, normalmente, in questo tipo di azione giudiziale, è a carico del percipiente, addossandolo all'Istituto, ma non è idonea a far venire meno l'obbligo restitutorio.

Nel caso di specie, come già detto, l'Inps ha indicato le ragioni dell'indebito, scaturenti dall'applicazione della normativa di legge, che non sono state per nulla contrastate nel merito dall'odierna appellante.



Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

Nulla per le spese del grado stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c..

Ratione temporis alla fattispecie si applica il disposto di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 TU DPR 30.5.2002 n. 115, prevedendo, al comma 1 quater, che in caso di rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, la parte sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.

Nulla le spese del grado.

Dà atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002.

Napoli 20/11/2020

Il Presidente est.

